



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

7017/11

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/11/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RENATO LUIGI CALABRESE

Dott. ALFONSO AMATO

Dott. ANTONIO BEVERE

Dott. GENNARO MARASCA

Dott. MAURIZIO FUMO

- Presidente - SENTENZA N. 8584
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 7351/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MANNINO FRANCESCO N. IL 28/05/1954

avverso la sentenza n. 109/2008 TRIBUNALE di TORINO, del
08/07/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Sode Spino e'*
che ha concluso per *la sentenza è giusta*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 8.7.09, il tribunale di Torino, in riforma della sentenza 3.7.08 del giudice di pace di Susa, ha ritenuto integrato il reato di diffamazione in danno di La Rosa Domenico e ha condannato, ex art. 576 cpp, Mannino Francesco al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Il difensore del Mannino ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all'art. 595 c.p. Secondo il ricorrente, il tribunale ha errato ritenendo diffamatoria la scritta "Per la sfortuna di avere un testimone di Geova come confinante vendo immobile con progetti di ampliamento, vendo assieme attività di autoriparazione / gommista e vendita auto e altro". Queste frasi non esprimono un fatto determinato in termini di tempo e di spazio, e da esse non emerge nessuna potenziale attività disonorevole del La Rosa. In altri termini non è individuabile concretamente un fatto determinato, che, sotto il profilo oggettivo, sia sufficiente a integrare il reato.

Sul piano soggettivo, non vi è certezza che le frasi siano state scritte allo scopo di ledere la personalità e/o la reputazione del La Rosa.

D'altra parte, lo stesso giudice esclude il reato, laddove afferma che il termine "testimone di Geova", utilizzato per identificare il vicino di caso, non è percepito in modo negativo dalla collettività. La tesi della assenza di potenzialità offensiva dei termini è confermata dall'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il fatto di diffamazione deve essere valutato nella sua singolarità storica, per trarre dalla sue caratteristiche intrinseche la possibilità di configurare la sussistenza di estremi oggettivi e soggettivi della lesione (sez. 17.2.1990 Scalfari, in Giust. Pen. 1990, 413)

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le censure sulla valenza offensiva delle espressioni diffuse dal Mannino sono infondate. Correttamente il giudice di appello ha ritenuto che al La Rosa sono stati attribuiti comportamenti e connotazioni del tutto incompatibili con i canoni della civile convivenza, tanto da indurre il vicino di casa a mutare, in maniera radicale e pregiudizievole per i propri interessi, le proprie scelte esistenziali e lavorative. E' di tutta evidenza la consapevolezza e la intenzione del Mannino di comunicare alla cittadinanza della comune area territoriale e sociale di aver vissuto quotidianamente e a stretto contatto con persona indegna, sotto tutti i profili, di avere corretti e sereni rapporti interpersonali.

Questa totale e ingiustificata censura nei confronti della personalità del querelante e il riferimento alle sue generali anomalie sono stati resi ancora più pesantemente e convincentemente offensivi con il richiamo alla sua scelta di aderire a un credo religioso, *diverso* rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella società italiana.

Questa volontà di ledere e sminuire il credito del La Rosa nella comunità sociale di appartenenza, mediante la diffusione di una sua immagine di intollerabile inciviltà ha quindi integrato la fattispecie della diffamazione, così come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.

Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 17.11 2010

Il consigliere estensore
Antonio Bevere

Il Presidente
Renato Luigi Calabrese

Depositata in Cancelleria

Roma, il 23 FEB. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Carmelo LANZUISE

